



*Procura Generale presso la
Corte d'Appello di Napoli*



Corte d'Appello di Napoli



Fondazione Pol.i.s.
Valutata, integrata al Servizio per la Vittima Inseguendo la Sicurezza e i suoi benefici

Protocollo d'intesa

per la realizzazione di una camera d'ascolto per le vittime di reato
TRA

FONDAZIONE POL.I.S., con sede in via Palazzo Santa Lucia, piano terra via Raffaele De Cesare n. 28, Napoli (NA), cap. 80132, rappresentata dal Presidente don *Antonio Palmese*

E

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, con sede in Piazza Porzio, N.P.G. Centro Direzionale - Napoli (Na), cap 80143 , rappresentata dal presidente *Maria Rosaria Covelli*

E

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, con sede in via Costantino Grimaldi, E/5, Napoli (NA), cap. 80143, rappresentata dal Procuratore Generale della Repubblica *Aldo Policastro*

VISTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) del dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n.132.
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica firmata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77.
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ratificata dall'Italia con Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.

- Risoluzione n. 1999/26 del 28 luglio 1999 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite sullo sviluppo e attuazione della giustizia riparativa nell'ambito della giustizia penale.
- Raccomandazione n. (85)11 del 28 giugno 1985 del Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa, concernente la Posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale e della procedura penale.
- Raccomandazione n. R (87) 21 del 17 novembre 1987 del Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa, concernente l'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione.
- Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del Comitato dei ministri sulla Giustizia Riparativa in materia penale.
- Raccomandazione concernente i diritti, i servizi e il supporto alle vittime di reato del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (Racc. No. R (2023)2 del 15 marzo 2023), in sostituzione della Racc. No. R (2006)8 del 14 giugno 2006 in tema di assistenza alle vittime di reato.
- Legge 4 giugno 2010, n. 96, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009" attuativa della norma comunitaria n 2201/220/GAI del 15 marzo 2001, in tema di protezione e tutela delle vittime nel procedimento penale.
- Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 con introduzione di modifiche significative al Codice Penale, con una particolare attenzione delle vittime di reato ampliando i diritti informativi delle vittime di reato e la promozione della giustizia riparativa; Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 (modifiche al codice civile) e Decreto legislativo 31 ottobre 2024 n. 164 contenente disposizioni correttive e di coordinamento dei precedenti decreti legislativi, in particolare del D.lgs n149/2022
- Legge regionale n. 2 del 11 febbraio 2011, "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere".
- Legge regionale n. 11 del 9 dicembre 2004, "Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità".

PREMESSO CHE

1. le parti intendono dare attuazione della Direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI);
2. la Direttiva 2012/29/UE all'art. 19, sancisce il diritto all'assenza di contatti fra la vittima e l'autore del reato *"nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che non lo imponga il procedimento penale"*;
3. sempre la Direttiva 2012/29/UE, all'art. 22, comma 3, pone particolare attenzione, nell'ambito della valutazione individuale, *"alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del*

terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità";

4. *“gli Stati membri sono stati invitati a esaminare come migliorare la legislazione e le misure concrete di sostegno per la protezione delle vittime, con particolare attenzione all'assistenza e al riconoscimento di tutte le vittime, incluse, in via prioritaria, le vittime di terrorismo”* (considerando n. 2);
5. la Direttiva 2012/29/UE riconosce che alcune vittime possono essere particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria, così da rendere necessaria l'adozione di adeguate misure di protezione durante il procedimento penale (considerando 58);
6. la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, all'art. 56, comma 9, recita che *“le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime”*, in particolare *“consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.”*
7. l'articolo 12 (Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa) stabilisce che gli Stati membri adottano misure *“applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa”*;
8. la diretta esperienza della Fondazione Polis in questi anni ha dimostrato che il procedimento penale ed in particolare la fase del dibattimento possono rappresentare per le vittime dei reati un'occasione di rinnovata frustrazione e di dolore, di vittimizzazione secondaria;
9. è fortemente avvertita, dalla società, l'esigenza di piena tutela delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità, e dei loro familiari;
10. le parti riconoscono che un reato costituisce non solo un danno alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Pertanto, le vittime di reato devono essere trattate con rispetto, sensibilità e professionalità. È importante proteggerle da ulteriori danni, intimidazioni e ritorsioni, garantendo loro un adeguato supporto per favorire il loro recupero e assicurando un adeguato accesso alla giustizia;
11. la Fondazione si impegna a sviluppare azioni concrete volte al sostegno delle vittime durante il procedimento penale, anche costituendosi parte civile nei processi e avvalendosi di un'equipe multidisciplinare di professionisti, i quali, oltre a fornire il servizio dello sportello di ascolto, aiuto e accompagnamento alle vittime di reato, attivo presso la Fondazione,

accompagnano e forniscono supporto nella fase procedimentale e processuale, al fine prevenire qualsiasi fenomeno di vittimizzazione secondaria;

12. le parti ritengono necessario attuare un coordinamento, secondo le modalità ritenute più opportune, tra il presente protocollo e quello firmato il 5 marzo 2025 tra la Corte d'Appello di Napoli, la Procura Generale presso la Corte d'Appello e la Cooperativa Sociale E.V.A. per realizzare un *“Osservatorio distrettuale sul fenomeno della violenza di genere e sulla violenza domestica”*

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

ART. 2 – OGGETTO

I firmatari si impegnano a porre in essere tutte le azioni di propria competenza, in sinergia tra loro, per ottemperare e valorizzare quanto previsto dalla Direttiva 2012/29/UE sul tema delle vittime di reato. In quest’ottica, nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze, si impegnano, tra l’altro, per la creazione di una “camera d’ascolto” volta a supportare le persone che si rivolgono alla giustizia in qualità di vittime, i rispettivi familiari e le persone unite alle vittime da un legame affettivo, anche al fine di evitare la vittimizzazione secondaria. I firmatari, si impegnano, altresì, a garantire uno sportello di ascolto per le vittime di reato. La funzionalità della “camera di ascolto” e dello sportello di ascolto saranno garantite dalla Fondazione Pol.i.s.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI VITTIMA

Per vittime si intendono:

- a) persone offese dal reato che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità, così come definite dagli artt. 90-*quater* del c.p.p. Art.498 del c.p.p. e da tutte le disposizioni sovranazionali e nazionali;
- b) *“persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica”* così come identificate dal considerando 38 della Direttiva 2012/29/UE;

- c) *“persona fisiche che hanno subito un danno, anche fisico, mentale e emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato e i familiari delle persone la cui la morte è stata causata direttamente da un reato e che hanno subito un danno in conseguenza della morte di tale persona”*, Direttiva 2012/29/UE art. 2, comma 1, lettera a,b;
- d) ogni altra persona offesa dal reato rispetto alla quale, in base alla presa in carico della Fondazione Polis, o una valutazione della Procura Generale della Repubblica di Corte di Appello, Della Corte di Appello e del Tribunale di Napoli risulti opportuno ricorrere al servizio di cui all’art. 4.

ART. 4 - CAMERA D’ASCOLTO

1. La camera d’ascolto (denominata anche “servizio”) di cui all’art. 2 è destinata a consentire alle vittime di cui all’art. 3, alle persone offese dal reato che si costituiscono parte civile nel processo penale, ai rispettivi familiari e alle persone unite alle vittime da un legame affettivo, di seguire i procedimenti giudiziari senza partecipare fisicamente alla sede del dibattimento, affinché siano evitati contatti con gli autori dei reati. Il servizio è destinato anche a coloro che non sono chiamati a testimoniare, ma necessitano di assistenza.
2. La camera d’ascolto è diretta:
 - a fornire una prima accoglienza psicologica in vista del processo;
 - a fornire un ambiente sicuro e protetto dove ospitare i soggetti di cui al comma 1 e, se si tratta di persone che devono essere sentite, offrire indicazioni sulle modalità di assunzione del loro esame, sia in sede di dibattimento che di incidente probatorio.
3. La camera d’ascolto è dotata di una modalità di osservazione e ascolto a distanza che consente alle vittime di seguire il procedimento giudiziario tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici. Le parti avranno un codice segreto per accedere alla trasmissione, il cui flusso prevede un differimento temporale di dieci minuti per consentirne l’interruzione, a tutela delle persone in ascolto, in caso di incidenti nel corso del dibattimento. La camera è inoltre dotata di un telefono interno tramite il quale è possibile comunicare con l’aula d’udienza.
4. In caso di necessità, il giudice procedente ordina alla forza pubblica di vigilare sulla camera e garantire la sicurezza dei soggetti ivi presenti.

ART.5 - ACCESSO ALLA CAMERA D’ASCOLTO

1. Per accedere al servizio, la Fondazione invierà alla Procura Generale della Repubblica la comunicazione dei processi penali in cui la stessa si è costituita parte civile; l’indicazione dei nominativi degli avvocati dell’Ente, i nominativi dell’equipe multidisciplinare che accompagnerà

le parti civili costituite per, garantire supporto durante le udienze in aula o a distanza presso la “camera di ascolto”

2. Il personale in servizio presso l’ingresso del Tribunale verrà informato sull’ubicazione della stanza e sulle sue finalità così da agevolarne il raggiungimento o per eventuali esigenze di sicurezza;

ART. 6 - INTERVENTI DI PRESA IN CARICO A LIVELLO PSICO-SOCIALE

1. Il servizio è gestito da personale interno della Fondazione Pol.i.s. E sarà reso operativo della sua equipe multidisciplinare composta da professionalità deputate all'ascolto e al sostegno dei soggetti di cui all’art. 4, comma 1 ed affiancato da operatrici dei servizi specializzati per l’ascolto e la presa in carico di donne e minori vittime di violenza di genere così come previsto dalla Convenzione Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e dal documento dell’Intesa Stato Regioni sui requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e Case rifugio, in linea con quanto verrà deciso dai tavoli tematici costituiti in sede di *“Osservatorio distrettuale sul fenomeno della violenza di genere e sulla violenza domestica”*
2. A tal fine, la struttura è organizzata in modo tale da garantire la presenza di almeno uno psicoterapeuta, assistente sociale, mediatore penale e facilitatore esperto con competenze specifiche nell'ascolto e nell'accoglienza e di operatrici specializzate con competenze multidisciplinari per le donne ed i minori vittime di violenza di genere.
3. La Fondazione si avvarrà, per interventi specialistici o generalisti, dei Protocolli d'Intesa già in essere con altri soggetti che si occupano della tutela, dell'accompagnamento e del supporto alle vittime di reato, tra cui quello protocollo firmato il 5 marzo 2025 tra la Corte d'Appello di Napoli, la Procura Generale presso la Corte d'Appello e la Cooperativa Sociale E.V.A. per realizzare un *“Osservatorio distrettuale sul fenomeno della violenza di genere e sulla violenza domestica”*.

ART. 7 - ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. La Fondazione Pol.i.s. contribuisce all'attività di sensibilizzazione e formazione del personale psico-sociale, giuridico e di altri enti del privato al fine di migliorare l’accesso delle vittime alla giustizia e garantire la loro tutela in tutte le fasi del procedimento penale.
2. L’ente si impegna a promuovere sul territorio seminari, convegni e/o incontri tematici relativi alla materia che rappresenta l’oggetto del presente protocollo: tutela delle vittime nei procedimenti giudiziari, giustizia riparativa, vittimizzazione secondaria, etc, etc.

3. La Procura Generale della Repubblica di Corte di Appello e la Corte di Appello di Napoli possono intervenire nella formazione di tutti i soggetti che operano nell'ambito del servizio.

ART. 8 - TAVOLO TECNICO INTERISTITUZIONALE

1. È costituito un "tavolo tecnico interistituzionale" con il compito di esaminare e valutare le attività svolte e i risultati ottenuti fino a quel momento.
2. Il tavolo tecnico potrà essere integrato, a seconda degli argomenti all'ordine dell'incontro, con esponenti di altri soggetti pubblici e/o privati che operano in settori affini a quello oggetto del protocollo.
3. Il tavolo tecnico attuerà un opportuno coordinamento con i tavoli tematici costituiti nell'ambito del Protocollo firmato il 5 marzo 2025 tra la Corte d'Appello di Napoli, la Procura Generale presso la Corte d'Appello e la Cooperativa Sociale E.V.A. per realizzare un "*Osservatorio distrettuale sul fenomeno della violenza di genere e sulla violenza domestica*"

ART. 9 - INCLUSIONE DI NUOVI SOGGETTI

Il Protocollo è concepito come "aperto", soggetto a modifiche e integrazioni.

In linea con le finalità dichiarate in premessa, le parti coinvolte si impegnano a promuovere la sensibilizzazione presso altre istituzioni al fine di espandere la rete di collaborazione. Eventuali proposte di adesione da parte di nuovi soggetti saranno valutate durante le riunioni del tavolo di cui all'art. 8.

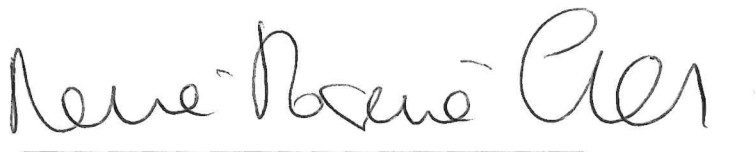
ART. 10 – DURATA

Il seguente protocollo avrà validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Napoli,

La Presidente della Corte di Appello del Tribunale di Napoli

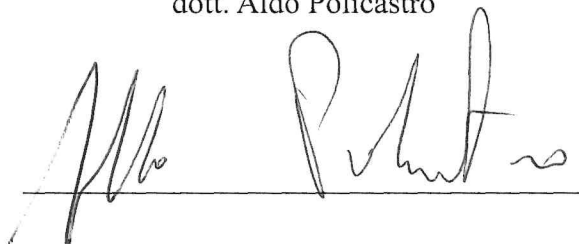
dott.ssa Maria Rosaria Covelli



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Rosaria Covelli', written over a horizontal line.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso La Corte di Appello di Napoli

dott. Aldo Policastro



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aldo Policastro', written over a horizontal line.

Il Presidente della Fondazione Pol.i.s della Regione Campania

don Antonio Palmese



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Palmese', written over a horizontal line.